

Avviso pubblico per l'iscrizione all'albo dei soggetti qualificati al trasporto sociale per l'Area Pratese

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Prato, in qualità di Soggetto erogatore dei servizi socio-assistenziali per conto della Società della Salute Area Pratese nel triennio 2016-2018, visto il Regolamento per l'erogazione di titoli per l'acquisto del servizio di trasporto sociale approvato con deliberazione di Assemblea dei Soci SdS n. 20 del 6/10/2016, con il presente Avviso ha lo scopo di istituire un Albo di soggetti idonei al trasporto agevolato di persone disabili e di anziani non autosufficienti, mediante l'erogazione di titoli d'acquisto.

2. Il presente Avviso ha, in primo luogo, finalità di ricognizione circa l'eventuale presenza e disponibilità di Operatori in misura idonea a fornire risposta al complessivo fabbisogno di servizio esistente sul territorio dell'Area Pratese. Pertanto l'effettiva operatività dell'Albo è subordinata al buon esito della ricognizione medesima. Decorsi i primi due mesi dalla pubblicazione dell'Avviso l'Amministrazione valuterà i risultati della ricognizione adottando i provvedimenti consequenziali ed opportuni.

3. L'Albo è caratterizzato da un periodo di sperimentazione con scadenza 31/12/2017 salvi i diversi provvedimenti a conclusione del periodo di ricognizione.

Articolo 2 – Soggetti ammessi e requisiti

1. Possono presentare domanda per l'iscrizione all'Albo:

- le Cooperative sociali di tipo A e loro Consorzi, iscritti all'Albo regionale e alla competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività attinenti all'oggetto;
- le imprese sociali di cui al d. lgs. 155/2006 iscritte nell'apposito registro istituito presso la C.C.I.A.A. nel ramo di attività dei servizi socio-assistenziali;
- i soggetti iscritti presso il registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con oggetto di attività conforme al servizio di cui al presente Avviso;
- le Associazioni regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, le cui attività siano rivolte per statuto a portatori di handicap e/o anziani;
- le Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale delle associazioni di promozione sociale, le cui attività siano rivolte per statuto a portatori di handicap e/o anziani;
- le fondazioni e gli enti di diritto morale iscritti al registro delle persone giuridiche;
- le ONLUS iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, le cui attività siano rivolte per statuto a portatori di handicap e/o anziani;

2. I Soggetti interessati, ai fini dell'iscrizione, dovranno dichiarare i seguenti requisiti:
- a) possesso dell'accreditamento ai sensi della L.R. Toscana n. 82/2009 e ss.mm.ii.;
 - b) possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - c) essere in regola con l'applicazione della L. 68/1999;
 - d) essere in regola con l'applicazione del D. Lgs. 81/2008;
 - e) possesso e impiego di risorse strumentali (automezzi) conformi alla vigente normativa in materia nonché di risorse umane (autisti, accompagnatori) adeguati alle caratteristiche e agli standard qualitativi del servizio;
 - f) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
 - g) aver già maturato, alla data di presentazione della candidatura, un'esperienza specifica maturata nel settore di almeno un anno e verificabile.

Articolo 3 – Caratteristiche dell'Albo

1. L'effettiva operatività da parte del richiedente che sia stato iscritto all'Albo (di seguito "l'Operatore") è subordinata all'esercizio della scelta da parte del cittadino-utente.

2. L'iscrizione all'Albo non costituisce di per sé fonte di diritto o di legittima pretesa alcuna da parte dell'Operatore nei confronti del Comune di Prato. Il servizio viene erogato infatti dall'Operatore in favore del cittadino-utente sulla base della scelta da costui effettuata, instaurandosi esclusivamente tra Operatore e utente il relativo rapporto contrattuale di servizio.

3. Il Comune di Prato esercita il potere-dovere di indirizzo, di vigilanza, controllo e sanzionatorio al fine di garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi e quantitativi da parte degli Operatori nonché il rispetto delle norme che disciplinano l'Albo.

4. L'Operatore dovrà garantire la continuità del servizio e non potrà dismettere alcuno degli utenti in carico senza aver conseguito la previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Prato.

5. La dichiarazione di capacità operativa resa nella scheda esplicativa delle risorse umane e strumentali (allegato 3), nei limiti quantitativi ivi indicati dal Soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo, costituisce impegno incondizionato e senza riserva alcuna all'erogazione del servizio di trasporto sociale in favore degli utenti che abbiano prescelto quell'Operatore.

6. Salvo il limite minimo garantito e fermo l'obbligo di continuità del servizio di cui al punto precedente, l'Operatore ha comunque facoltà di accogliere richieste ulteriori ed eccedenti tale limite.

7. L'Operatore, valendosi delle risorse di rete proprie dell'Albo, potrà in ogni caso coordinarsi con altri Soggetti iscritti al fine di organizzare al meglio e razionalizzare i trasporti degli utenti che ha in carico. Anche laddove tale coordinamento comporti la collaborazione di altro Operatore, l'utente sarà considerato ad ogni fine in carico al Soggetto inizialmente prescelto.

8. È altresì facoltà dell'Operatore prescelto, in caso di difficoltà logistico-organizzative, proporre all'utente una soluzione di trasporto con altro Soggetto iscritto all'Albo che sia stato previamente interpellato dallo stesso Operatore. In questo caso, raccolto l'assenso espresso da parte del cittadino e dell'altro Operatore, i Servizi Sociali

potranno autorizzare il cambio di Operatore e l'utente risulterà formalmente in carico a quest'ultimo.

Articolo 4 – Modalità di iscrizione all'Albo

1. All'Albo per il servizio di trasporto sociale si accede tramite presentazione di apposita domanda di iscrizione da presentarsi secondo le modalità indicate al successivo comma 3.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento in pendenza del presente Avviso pubblico.

2. La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo costituisce e comporta piena adesione e accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni di cui al presente Avviso nonché del Regolamento della Società della Salute per l'erogazione di titoli per l'acquisto del servizio di trasporto sociale.

3. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta conformemente al modulo di cui all'allegato 1) al presente Avviso pubblico, dovrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano in busta chiusa o spedita a mezzo raccomandata A/R al Protocollo Generale del Comune di Prato, in Piazza del Pesce n° 9 – CAP 59100, Prato.

La domanda dovrà essere individuabile attraverso l'indicazione della dicitura "*Domanda di iscrizione all'Albo per il servizio di trasporto sociale d'Area Pratese*" da riportarsi nell'apposito campo dell'oggetto della PEC oppure, se fatta pervenire in formato cartaceo, sul fronte del plico.

4. La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal Rappresentante legale e fatta pervenire unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Statuto e atto costitutivo ovvero altra documentazione analoga;
- Scheda anagrafico-identificativa dell'Operatore (allegato 2);
- Scheda esplicativa delle risorse umane e strumentali (allegato 3);
- Progetto esplicativo delle modalità di organizzazione e di effettuazione del servizio - incluse eventuali migliorie proposte rispetto agli standard qualitativi richiesti da intendersi come minimi-, oppure eventuale carta dei servizi;
- Copia del presente Avviso sottoscritta in ogni pagina per accettazione da parte del Rappresentante Legale.

5. Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, composta dal Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato e da due Assistenti Sociali. La Commissione valuterà e, sussistendone i presupposti e i requisiti, proporrà l'iscrizione all'Albo che verrà successivamente disposta con provvedimento dirigenziale entro sessanta giorni.

6. Il Comune di Prato comunicherà a ciascun interessato l'esito del procedimento di iscrizione disponendone al contempo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nonché su quello della Società della Salute Area Pratese.

7. Eventuali richieste di approfondimenti o chiarimenti possono essere inoltrate all'indirizzo email anziani@comune.prato.it o al fax 0574/1837360. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito web del Comune di Prato nella sezione "Concorsi, gare e avvisi".

8. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto del presente Avviso Pubblico è il Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Prato.

Articolo 5 - Caratteristiche del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nell'accompagnamento di persone con compromissione della propria autonomia attraverso l'impiego di automezzi e personale idonei allo svolgimento del servizio.

L'accompagnamento deve intendersi dall'abitazione dell'utente all'ingresso della struttura di destinazione - e viceversa - con presa in carico da parte degli operatori autorizzati e/o dei familiari o persone di riferimento.

In casi eccezionali, in attuazione di progetti e/o attività temporanei sulla persona proposti dai Centri diurni, potranno essere richieste variazioni del piano di trasporto presso sedi diverse da quella propria del Centro Diurno previa tempestiva valutazione condivisa, con gli Operatori interessati, della fattibilità del trasporto sul piano logistico.

2. La dotazione minima da impiegare su ciascun automezzo – eventualmente attrezzato - deve essere di un autista, munito di specifica autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi e di un accompagnatore, salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati per i quali l'accompagnatore non sia richiesto.

In casi di soggetti che presentano bisogni complessi di natura socio-sanitaria il progetto specifico e personalizzato per la persona potrà prevedere la necessità o meno della presenza di accompagnatore specializzato e, più in generale, indicherà la necessità di eventuali accorgimenti e tutele particolari atte a garantire la sicurezza del trasporto.

3. Il territorio di riferimento del servizio coincide di regola con quello della Provincia di Prato. Eccezionalmente, il servizio potrà estendersi al territorio di Province limitrofe previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Prato e consensuale definizione delle condizioni economiche, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8.

4. Il servizio viene reso tenendo conto delle caratteristiche del trasporto secondo le indicazioni fornite dai Servizi Sociali e potrà avere ad oggetto una o più delle percorrenze previste dal Regolamento della Società della Salute per l'erogazione di titoli per l'acquisto del servizio di trasporto sociale.

5. Gli Operatori del trasporto sociale, nell'organizzazione dei loro servizi, sono tenuti a garantire lo scrupoloso rispetto degli orari di ingresso e di uscita della struttura di destinazione. Parimenti sarà cura degli Operatori del trasporto sociale segnalare tempestivamente eventuali ritardi imputabili ad una condotta non corretta da parte degli utenti affinché il Comune di Prato possa richiamare gli stessi ad un pieno rispetto delle condizioni di trasporto.

Gli Operatori sono in ogni caso tenuti, con il massimo preavviso possibile, a contattare gli utenti ovvero i loro referenti in caso di eventuali disservizi, disagi o ritardi che siano dovuti ad eventi eccezionali o non prevedibili.

6. L'Operatore, nell'effettuare la prestazione richiesta garantisce:

- che il mezzo utilizzato, oltre ad essere conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada, sia in condizioni di pulizia e manutenzione tali da assicurare un tragitto decoroso che rispetti il benessere dell'utenza;

- che l'utente venga posizionato sul mezzo secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della strada;
- che l'utente venga accompagnato a destinazione ed affidato al personale di riferimento del luogo di destinazione;
- che vengano rispettate le norme di sicurezza stradale;
- il supporto, ove richiesto, di accompagnatori in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle capacità fisiche se del caso, necessarie allo svolgimento del servizio;

7. È esclusa ogni forma di avvalimento o collaborazione a qualsiasi titolo da parte dell'Operatore, della collaborazione di soggetti terzi, non iscritti al presente Albo.

Articolo 6 - Sistema di erogazione del titolo d'acquisto

1. Il Comune di Prato, sussistendone i presupposti e secondo le procedure definite nell'apposito Regolamento, riconosce all'utente il titolo d'acquisto del servizio affinché questi, autonomamente, possa spenderne il controvalore presso l'Operatore prescelto.

2. Il titolo d'acquisto è riferito a un periodo massimo bimestrale, è nominativo e non trasferibile. Viene consegnato al cittadino in duplice copia, una per sé e l'altra da consegnare all'Operatore all'avvio del servizio.

3. Il titolo d'acquisto indica:

- i dati anagrafici del beneficiario;
- i recapiti del beneficiario e/o di eventuali persone di riferimento;
- il valore economico in relazione al numero di viaggi previsti per il periodo di riferimento;
- le modalità di effettuazione e le caratteristiche del trasporto;
- la clausola espressa che riconosce all'utente la più ampia e incondizionata facoltà di recesso dal servizio previa comunicazione all'Operatore nonché, per conoscenza, ai Servizi Sociali del Comune di Prato;
- l'entità dell'eventuale compartecipazione a carico dell'utente.

Articolo 7 – Procedura di attivazione

1. Il beneficiario del titolo d'acquisto sarà contattato dal Servizio Sociale del Comune di Prato perché proceda al ritiro del titolo medesimo effettuando al contempo la scelta dell'Operatore.

I Servizi Sociali trasmetteranno all'Operatore prescelto le indicazioni relative al trasporto da attivare affinché questi possa contattare l'utente concordando le modalità di avvio del servizio.

2. L'Operatore, a partire dal giorno in cui riceve la comunicazione dai Servizi Sociali, è tenuto ad attivare il servizio in favore del cittadino entro e non oltre tre giorni lavorativi dando nel medesimo termine riscontro al Servizio Sociale dell'avvenuta presa in carico.

3. L'utente, all'avvio del servizio, consegnerà all'Operatore la copia del titolo d'acquisto di sua spettanza.

Articolo 8 – VALORE DEL TITOLO D'ACQUISTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il valore economico del titolo d'acquisto, la soglia di esenzione e l'eventuale compartecipazione da parte dell'utente sono definiti annualmente con apposita deliberazione di Giunta Esecutiva della Società della Salute Area Pratese.

Per il primo anno il valore complessivo riconosciuto all'Operatore (da intendersi come sommatoria tra il valore del titolo d'acquisto e l'eventuale compartecipazione dell'utente) è pari ad € 6,20 per corsa, se fino agli otto chilometri, e ad € 7,50 per corsa se superiore agli otto chilometri. Detti importi sono onnicomprensivi e dall'Operatore non potranno essere richiesti ulteriori corresponsioni a qualsiasi titolo.

2. L'Operatore, in caso di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, provvederà a riscuotere direttamente da questi il corrispettivo per la quota di sua spettanza rimettendogli regolare quietanza di pagamento per l'importo della compartecipazione riscossa.

3. A fronte di situazioni di morosità tempestivamente segnalata dall'Operatore, il Comune di Prato sospenderà l'erogazione del titolo d'acquisto in favore del cittadino-utente fino a che non intervenga da parte di questi la regolarizzazione della propria posizione economica nei confronti dell'Operatore.

4. Il Comune di Prato liquiderà direttamente in favore dell'Operatore il controvalore dei titoli d'acquisto secondo l'effettiva fruizione da parte di ogni singolo beneficiario su presentazione di note contabili mensili accompagnate da apposita rendicontazione del servizio giornaliero svolto in favore di ciascun utente. Questa rendicontazione avverrà esclusivamente in formato elettronico ed utilizzando gli elenchi nominativi predisposti e trasmessi anticipatamente dal competente Ufficio amministrativo del Comune di Prato.

5. Il Comune di Prato, verificata la regolarità della nota contabile e della rendicontazione pervenuta nonché la posizione di regolarità contributiva dell'Operatore, provvederà al pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Articolo 9 – Clausole particolari

1. Il Soggetto iscritto è tenuto tra l'altro:

- al rispetto del sistema dei titoli d'acquisto secondo quanto previsto nel presente Avviso nonché nell'apposito Regolamento approvato dalla Società della Salute dell'Area Pratese e nei correlati provvedimenti attuativi.
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione del servizio da parte di personale qualificato così come indicato all'allegato 3) nonché a comunicare tempestivamente e formalmente ogni variazione o aggiornamento rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione.
- al rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 nel trattamento dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza per causa ovvero in occasione del servizio svolto;
- a stipulare con idonea compagnia, polizza di assicurazione R.C.T. con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 unico per sinistro e R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio, ivi compresi gli infortuni del conducente e la copertura globale dei trasportati)
- a svolgere tutti gli adempimenti a suo carico secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
- a non utilizzare il nome o il logo del Comune di Prato ovvero della Società della Salute come veicolo o partner per campagne di raccolta fondi o altre attività non inerenti il servizio di trasporto per il quale sussiste l'iscrizione all'Albo.

2. Il Soggetto iscritto si impegna altresì:

- nel caso in cui l'utente beneficiario del titolo d'acquisto opti per la scelta di altro Operatore, a garantire la prosecuzione del servizio in suo favore fino alla effettiva presa in carico da parte del nuovo Operatore prescelto coordinandosi con questi nel passaggio delle consegne;
- a collaborare con il Comune di Prato, secondo le modalità da questi stabilite, per la rilevazione del gradimento da parte degli utenti sul servizio erogato;
- a trasmettere periodicamente, e comunque ogni volta che il Comune di Prato lo richieda, l'elenco del personale impiegato nel servizio in oggetto;
- a comunicare nominativo, recapiti e orari di reperibilità del proprio Responsabile del servizio per tutte le necessarie comunicazioni.

Articolo 10 – Sanzioni e recesso

1. In caso di violazione delle disposizioni che regolano il servizio di trasporto sociale dell'Albo, il Comune di Prato potrà irrogare, all'Operatore individuato come responsabile, una sanzione pecuniaria ovvero, nei casi più gravi, disporre la sospensione dall'Albo fino a trenta giorni ovvero la cancellazione.

2. All'Operatore potrà essere comminata una pena pecuniaria pari ad € 50,00 giornalieri, fino ad un massimo complessivo di € 2.000,00, per ogni giorno di mancato espletamento del servizio in violazione della capienza della capacità operativa dichiarata, ovvero in ogni caso di cessazione o sospensione non autorizzata del servizio nei confronti di utenti in carico all'Operatore, anche oltre i limiti dichiarati nel caso previsto all'articolo 3, comma 6.

3. In ogni altro caso di violazione delle norme del presente Avviso che regolano le modalità di attivazione o svolgimento del servizio, verrà applicata una sanzione pari all'importo giornaliero che sarebbe stato riconosciuto a fronte del servizio svolto regolarmente.

4. Le sanzioni pecuniarie sono oggetto di compensazione contabile in sede di liquidazione delle spettanze e non sono comprensive dell'eventuale rimborso di spese eventualmente sostenute dall'utente per effettuare comunque il trasporto o di eventuali danni accessori.

5. La sanzione della sospensione dall'Albo e, nei casi più gravi, della cancellazione, può essere disposta in caso di:

- interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi di cui al presente Avviso tali da compromettere la regolarità del servizio, non eliminate a seguito di formale diffida;
- inosservanza delle norme di legge, regolamentari o deontologiche attinenti al servizio;
- impiego di personale professionalmente e moralmente non idoneo o qualificato, insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- subappalto;
- perdita dei requisiti, generali o speciali, per l'iscrizione all'Albo;
- utilizzo del logo o del nome del Comune di Prato ovvero della Società della Salute come partner o veicolo per campagne di raccolta fondi o altre attività non attinenti con il servizio di trasporto sociale;
- elevata percentuale (oltre il 25%) di esito negativo delle valutazioni di qualità (customer satisfaction) da parte dei fruitori del servizio e/o perdurare di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente.

6. Le contestazioni che possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie potranno essere formulate anche a mezzo email o fax ai recapiti indicati dall'Operatore. Questi ha facoltà di far pervenire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni.

Le contestazioni che possono comportare l'applicazione della sanzione della sospensione ovvero della cancellazione dall'Albo sono effettuate mediante raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

7. Il Soggetto iscritto può dichiarare formale rinuncia all'iscrizione all'Albo con preavviso di almeno 60 giorni dalla data prevista.

Articolo 11 – Foro competente

Per le controversie insorgenti fra il Comune di Prato e l'Operatore per l'applicazione di una o più disposizioni di cui al presente Avviso, così come accettate con la domanda di iscrizione, è competente in via esclusiva il Tribunale di Prato.

Prato, 16 dicembre 2016